

Sommario

Ing. Fabio Rosito

Sicurezza sul lavoro, formazione, sistemi di gestione, qualità

Email: fabio.rosito@sti-consulenze.it
Cellulare: 329/64.12.255

Le sue news questo mese:

- *Aggiornamento formazione sulle attrezzature: scadenza*
- *Novità in materia di revisione degli autoveicoli e motoveicoli*
- *Emanato il D.P.R. 17/12/2014 riportante il modello di MUD 2015*
- *TARI: detassazione anche della parte di stoccaggio*
- *Proroga delle sanzioni per il SISTRI al 31 dicembre 2015*
- *Finanziamenti per la sicurezza: Bando ISI INAIL 2014*

Dott. Aldo Olivero

Sicurezza sul lavoro, formazione, antincendio, design

Email: aldo.olivero@sti-consulenze.it
Cellulare: 339/34.43.240

Le sue news questo mese:

- *L'incidente in auto occorso mentre si accompagnano i figli a scuola è infortunio in itinere?*
- *Sicurezza negli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali*

Dott. Umberto Aprile

Ambiente, sicurezza sul lavoro, formazione, amianto

Email: umberto.aprile@sti-consulenze.it
Cellulare: 329/26.33.150

Le sue news questo mese:

- *Il regolamento CLP ed il suo scadenziario*

Le news

Novità in materia di revisione degli autoveicoli e motoveicoli

Ing. Fabio Rosito

A partire da giovedì 1 gennaio 2015, la revisione degli autoveicoli, prevederà delle novità:

- 1) La revisione dovrà essere svolta mediante un servizio di sorveglianza. Tutte le operazioni verranno registrate per poterne verificare l'effettiva e corretta esecuzione da parte degli operatori.
- 2) La revisione dovrà essere segnalata contemporaneamente alla Motorizzazione.

Per effettuare una revisione controllata ci sarà un rincaro delle spese amministrative e saranno maggiori i costi per adattare i programmi software e gli appositi impianti alle nuove procedure previste dal protocollo chiamato Mctcnet2.

Ricordiamo che la revisione dei veicoli dovrà essere effettuata:

- a) Successivamente i 4 anni dalla registrazione dell'auto o della moto.
- b) Dopodiché la revisione dovrà essere eseguita ogni 2 anni.
- c) Mentre per i veicoli destinati al servizio pubblico, al nolo con guidatore, a quelli usufruiti per trasportare oggetti e ai rimorchi con un peso totale oltre i 3.500 kg. come le auto con motore elettrico, le ambulanze e i pullman, la revisione dovrà essere svolta tutti gli anni.

Il nuovo tariffario per la revisione dei veicoli sarà equivalente a 65.68 euro.

Aggiornamento formazione sulle attrezzature: scadenza

Ing. Fabio Rosito

Chi sono i soggetti interessati dalla scadenza?

Tutti coloro che hanno frequentato corso di formazione sull'uso delle attrezzature di lavoro prima del 12 marzo 2013, ovvero dell'entrata in vigore dell'Accordo Stato Regioni 22 febbraio 2012, nel caso in cui il corso avesse avuto durata inferiore a quella prevista dall'Accordo stesso. Le attrezzature inserite nell'Accordo sono:

- 1) piattaforme di lavoro elevabili;
- 2) gru a torre;
- 3) gru mobile;
- 4) gru per autocarro;
- 5) carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo;
- 6) trattori agricoli e forestali;
- 7) macchine movimento terra.

Chi sono i soggetti esonerati?

Sono esonerati, invece, coloro che, prima dell'entrata in vigore dell'Accordo, abbiano già svolto la formazione nel rispetto di quanto indicato nell'Accordo stesso. Devono frequentare specifica formazione tutti coloro che utilizzano, anche solo saltuariamente o in maniera occasionale, le attrezzature oggetto dell'Accordo.

Sono esclusi chi conduce le attrezzature non al fine di utilizzarle ma solo a vuoto o per manutenzione ordinaria e/o straordinaria.

Quando è prevista questa scadenza?

L'aggiornamento della formazione deve essere concluso entro il 12 marzo 2015. Successivamente, l'aggiornamento dovrà essere ripetuto entro 5 anni dall'ottenimento dell'attestato.

Quanto dura il corso di aggiornamento?

La durata minima del corso di aggiornamento è fissata, per tutte le tipologie di attrezzature, in 4 ore. Della durata complessiva del corso, almeno 3 ore devono essere dedicati ai temi pratici. Il corso può anche essere svolto completamente in aula. Non è permessa la presenza di più di 24 persone per corso, se solo in aula. In caso di prova pratica, dovrà essere presente 1 docente ogni 6 discenti o frazione.

A chi mi devo rivolgere per il corso di aggiornamento?

La formazione e aggiornamento per le attrezzature può essere erogata esclusivamente da enti abilitati quali associazioni sindacali di lavoratori o datori di lavoro, anche per mezzo di strutture di loro diretta emanazione, gli enti accreditati alla Regione, gli ordini professionali, alcuni soggetti pubblici. I docenti incaricati devono essere in possesso di almeno tre anni di esperienza documentata sia nell'ambito della formazione che della sicurezza e salute dei lavoratori. La parte pratica deve essere svolta da personale in possesso di almeno tre anni di esperienza in tecniche di conduzione delle relative attrezzature.

Riferimenti:

Accordo Stato Regioni 22 febbraio 2012

Circolare Ministero LPS 11 marzo 2013, n. 12

Interpello 14/2014

S.T.I. - Studio Tecnico Integrato

via Chiesa della Salute, 24 - 10147 Torino

Tel.011.21.08.46

www.sti-consulenze.it • info@sti-consulenze.it



Finanziamenti per la sicurezza: Bando ISI INAIL 2014

Ing. Fabio Rosito

Anche per il 2015, l'Inail finanzia investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza o sviluppo di modelli organizzativi o di responsabilità sociale delle imprese.

Il finanziamento è in conto capitale, ovvero non prevede la restituzione di quanto finanziato.

I destinatari degli incentivi sono le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Inail mette a disposizione 267.427.404 euro, assegnati fino a esaurimento, secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande. Il contributo equivale al 65% dell'investimento complessivo, fino a un massimo di 130.000 euro. L'erogazione del finanziamento verrà erogato solo dopo verifica tecnico-amministrativa e solo al termine del progetto. I finanziamenti sono cumulabili con altri benefici derivanti da interventi pubblici di garanzia sul credito. E' possibile finire due tipologie di interventi: progetti di investimento per il miglioramento del livello di sicurezza aziendale e progetti di responsabilità sociale e per l'adozione di modelli organizzativi.

Le imprese possono presentare un solo progetto per una sola unità produttiva, riguardante una sola tipologia tra quelle sopra indicate.

Per ottenere il finanziamento sono previsti alcuni passi:

- 1) inserimento online del progetto: dal 3 marzo 2015 e fino alle ore 18.00 del 7 maggio 2015, nella sezione Servizi online, le imprese registrate al sito Inail hanno a disposizione un'applicazione informatica per la compilazione della domanda, che consentirà di effettuare simulazioni relative al progetto da presentare, verificando il raggiungimento del punteggio "soglia" di ammissibilità e salvare la domanda inserita.
- 2) inserimento del codice identificativo: dal 12 maggio 2015 le imprese che hanno raggiunto la soglia minima di ammissibilità e salvato la domanda possono accedere nuovamente alla procedura informatica ed effettuare il download del proprio codice identificativo che le individua in maniera univoca.
- 3) invio del codice identificativo (click-day): le imprese possono inviare attraverso lo sportello informatico la domanda di ammissione al contributo, utilizzando il codice identificativo attribuito alla propria domanda, ottenuto mediante la procedura di download. La data e gli orari di apertura e chiusura dello sportello informatico per l'invio delle domande saranno pubblicati sul sito Inail a partire dal 3 giugno 2015.

<http://www.inail.it/internet/default/INAILincasodi/Incentiviperlasicurezza/Bandolsi2014/Estrattoavisopubblico/index.html>

Proroga delle sanzioni per il SISTRI al 31 dicembre 2015

Ing. Fabio Rosito

Con il comma 3 dell'articolo recante "Proroga di termini in materia ambientale" del decreto Milleproroghe, slitta al 31 dicembre 2015 il termine entro il quale le aziende che si occupano di trasporto e smaltimento di rifiuti pericolosi dovranno abbandonare il vecchio sistema di tenuta dei registri di carico e scarico, l'aggiornamento del catasto rifiuti e le modalità di movimentazione tradizionali. Al fine di consentire la tenuta in modalità elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati nonché l'applicazione delle altre semplificazioni e le opportune modifiche normative, i soggetti interessati avranno, dunque, altri 12 mesi di tempo. Restano in vigore soltanto le sanzioni relative al vecchio sistema di tracciabilità mentre arriva la moratoria per la mancata attuazione delle nuove regole.



Il regolamento CLP ed il suo scadenziario

Dott. Umberto Aprile

Le indicazioni dell'Inail: sintesi del regolamento, scadenziario miscele e sostanze, adempimenti, classificazione, nuove etichette e pittogrammi, imballaggi e nuove schede di sicurezza.

Il Regolamento CE n. 1272/2008 del 16 dicembre 2008, denominato Regolamento CLP (Classification, Labelling and Packaging), che è entrato in vigore nell'Unione Europea il 20 gennaio 2009, ha introdotto un nuovo sistema di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele ed abrogherà le Direttive 67/548/CEE (DSP: Direttiva sulle sostanze pericolose) e 1999/45/CE (DPP: Direttiva sui preparati pericolosi) a partire dal 1 giugno 2015, al termine di un periodo di transizione durante il quale sono applicabili sia il vecchio sistema che il nuovo.

Il regolamento CLP si propone di armonizzare i criteri per la classificazione delle sostanze e delle miscele e le norme relative alla loro etichettatura ed imballaggio e di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente nonché la libera circolazione delle sostanze chimiche e delle loro miscele, rafforzando anche la competitività e l'innovazione. Obiettivo del regolamento è quello di determinare quali proprietà di una sostanza o di una miscela permettano di classificarla come pericolosa, affinché i pericoli che essa comporta possano essere adeguatamente identificati e resi noti.

Il regolamento CLP ha inoltre lo scopo di assicurare la protezione degli animali, riducendo al minimo gli esperimenti condotti su di essi. La sperimentazione sugli animali, infatti, è prevista solo se non esistono dati di letteratura e prove alternative che producano risultati di adeguata affidabilità e qualità.

Il regolamento CLP consente l'applicazione all'interno della Comunità Europea del Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche, denominato GHS (Globally Harmonised System), sviluppato dall'ONU; anche se non in modo completo, il CLP incorpora i criteri di classificazione ed etichettatura, i simboli e le avvertenze di pericolo concordati a livello globale nel GHS. Allo scopo di facilitare l'adozione del sistema GHS nei diversi Paesi e nei vari settori lavorativi, è stato introdotto il concetto del building block approach che consente l'adozione anche parziale delle categorie di pericolo: l'armonizzazione è intesa come adozione di elementi uguali per tutti, anche se non vengono trasposti nella totalità.

Pertanto, prodotti importati da Paesi non UE, pur avendo elementi di etichettatura comuni, potrebbero non essere del tutto conformi al CLP per quanto concerne la classificazione e l'etichettatura delle sostanze e delle miscele, dal momento che il grado di implementazione del GHS può variare da Paese a Paese.

Il regolamento CLP è attualmente basato sulla seconda revisione del GHS dell'ONU, pur mantenendo una continuità con la precedente normativa europea in quanto tiene conto delle modalità operative e delle procedure fondamentali previste sia dalla DSP (Direttiva Sostanze Pericolose) e dalla DPP (Direttiva Preparati Pericolosi). Verranno inoltre modificati alcuni dei pittogrammi di pericolo relativi al DSP e DPP. L'immagine sottostante, ne indica le modifiche.

Di seguito un'immagine riassuntiva dello scadenziario CLP. L'applicazione completa sarà in vigore dal 1 Giugno 2015.

· 1° dicembre 2010 Obbligo di etichettare le sostanze in base al CLP (facoltativo per le miscele) Deroga fino al 1° dicembre 2012 per l'etichettatura in base al CLP delle sostanze già immesse sul mercato prima del 1° dicembre 2010.

· 1° giugno 2015 Obbligo di etichettare le miscele in base al CLP. Deroga fino al 1° giugno 2017 per l'etichettatura in base al CLP delle miscele già immesse sul mercato prima del 1° giugno 2015.

DSD and DPD Directive			CLP Regulation		
Indication of Danger	Reference letter	Symbol	Exemplary Hazard Class/Categories	Signal Word	Hazard Pictogram
Explosive	E		Explosives, division 1.1-1.3 Explosives, division 1.4	Danger Warning	
Extremely flammable	F+		Flammable liquids, cat. 1.2	Danger	
Extremely flammable	F		Flammable liquids, cat. 3	Warning	
Flammable	F		Flammable liquids, cat. 1.2 Flammable liquids, cat. 3	Danger Warning	
No current match	N/A	N/A	Liquids under pressure/compressed gases	Warning	
Corrosive	C		Skin corrosion, cat. 1A, 1B, 1C Corrosive to metals, cat. 1	Danger Warning	
Very toxic	T+		Acute toxicity, cat. 1.2, 3	Danger	
Toxic	T		Acute toxicity, cat. 4	Warning	
Harmful	Xn		SKN irritation, cat. 2	Warning	
Irritant	Xi		CMR, cat. 1A, 1B	Danger	
Harmful	Xn		CMR, cat. 2	Warning	
Toxic	T		Hazardous to the aquatic environment, cat. 1	Warning	
Dangerous to the environment	N		Hazardous to the ozone layer	Danger	No pictogram
No current match	N/A	N/A			

S.T.I. - Studio Tecnico Integrato

via Chiesa della Salute, 24 - 10147 Torino

Tel.011.21.08.46

www.sti-consulenze.it • info@sti-consulenze.it



Emanato il D.P.R. 17/12/2014 riportante il modello di MUD 2015

Ing. Fabio Rosito

Con il D.P.R. 17/12/2014, viene emanato il Modello Unico di Dichiarazione relativo ai rifiuti prodotti, smaltiti e trasportati nel corso del 2014.

La data entro cui presentare la dichiarazione è fissata, come ogni anno, per il 30 aprile del 2015. Il provvedimento contiene il modello e le istruzioni per la presentazione delle seguenti comunicazioni:

- Comunicazione Rifiuti;
- Comunicazione Veicoli fuori uso;
- Comunicazione Imballaggi, composta dalla sezione Consorzi e dalla Sezione Gestione Rifiuti di imballaggio;
- Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione;
- Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.

Ricordiamo che l'obbligo di predisporre il MUD 2015 è previsto per:

- a) chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- b) commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
- c) imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti;
- d) imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- e) imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume annuo superiore a Euro 8.000,00;
- f) imprese ed enti che hanno più di 10 dipendenti e sono produttori iniziali di soli rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione o da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi.

La comunicazione dovrà avvenire in maniera telematica, a meno di utilizzo della comunicazione semplificata prevista per i produttori iniziali che, nella propria Unità Locale, non producono più di 7 rifiuti e, per ogni rifiuto, utilizzano non più di 3 trasportatori e 3 destinatari.

La comunicazione telematica tramite il sito www.ecocerved.it o www.mudtelematico.it non è ancora attivo. Il sistema sarà disponibile dal mese di febbraio 2015.

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=Gu6mf1h2MV48Eh u1IANjGA__ntc-as5-guri2b?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-12-27&atto.codiceRedazionale=14A09910&elenco30giorni=false

TARI: detassazione anche della parte di stoccaggio

Ing. Fabio Rosito

Il Dipartimento delle Finanze ha risposto al quesito posto da una società esercente attività industriale, relativo all'applicazione di TARI e TARSU sulle superfici adibite allo stoccaggio di materie prime, ai magazzini intermedi di produzione e ai magazzini adibiti allo stoccaggio dei prodotti finiti.

Il Dipartimento ha risposto che anche queste parti della superficie aziendale non vanno conteggiate al fine di definire la tariffa urbana per lo smaltimento dei rifiuti, se si dimostra che i rifiuti derivanti dalla suddetta area di lavoro, come per la produzione, vengono conferiti ad aziende abilitate diverse dall'ente gestore.

Non mancano dubbi derivanti dal fatto che il chiarimento proviene non da un ente emettitore della tassa: è infatti attribuita esclusivamente all'ente impositore la competenza a decidere su un'istanza di interpello concernente l'applicazione di disposizioni normative in materia di tributi locali.

S.T.I. - Studio Tecnico Integrato

via Chiesa della Salute, 24 - 10147 Torino
Tel.011.21.08.46

www.sti-consulenze.it • info@sti-consulenze.it

L'incidente in auto occorso mentre si accompagnano i figli a scuola è infortunio in itinere?

Dott. Aldo Olivero

Il 18 dicembre 2014 è stata pubblicata dall'INAIL la circolare n. 62 "Linee guida per la trattazione dei casi di infortuni in itinere. Deviazioni per ragioni personali."

La circolare si è occupata delle deviazioni per ragioni personali rispondendo a molti quesiti posti "in merito al riconoscimento della natura necessitata della deviazione effettuata dai genitori per accompagnare i figli a scuola e della conseguente tutelabilità degli infortuni accaduti durante il percorso deviato, ovvero nel normale percorso casa-lavoro e viceversa, dopo la sosta presso la scuola del figlio".

Da diversi anni è in corso il dibattito sulle deviazioni del percorso non necessitate. Ecco alcuni estratti della circolare.

Come noto, l'art. 12 del d.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 prevede l'esclusione della tutela dell'infortunio in itinere nel "caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate [...]. L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti". Ciò premesso, occorre rilevare che, anche dopo l'entrata in vigore della norma che disciplina l'infortunio in itinere, il significato da attribuire al concetto di esigenze essenziali continua a suscitare perplessità in fase di applicazione. In particolare, quesiti sono stati posti in merito al riconoscimento della natura necessitata della deviazione effettuata dai genitori per accompagnare i figli a scuola e della conseguente tutelabilità degli infortuni accaduti durante il percorso deviato, ovvero nel normale percorso casa-lavoro e viceversa, dopo la sosta presso la scuola del figlio.

Tuttavia, come precisato nella nota di istruzioni del 15 marzo 2000, "la decisione del legislatore di recepire integralmente i risultati dell'evoluzione giurisprudenziale consente fondatamente di dedurre che, anche per le questioni che – a causa della loro varietà e molteplicità – la norma non poteva compiutamente regolamentare (ad es. necessità di utilizzare il mezzo privato), si debba continuare a fare riferimento agli insegnamenti della giurisprudenza della Corte di Cassazione, ed in particolare al "criterio della ragionevolezza" attraverso il quale, salvaguardando le esigenze umane e familiari del lavoratore costituzionalmente garantite, e conciliandole con i doveri derivanti dal rapporto di lavoro, la Suprema Corte ha reso sempre più penetrante la protezione assicurativa in questa materia".

Ciò considerato, ai fini dell'ammissibilità a tutela degli eventi in questione, si rammenta che in alcuni Paesi europei è riconosciuta l'indennizzabilità degli infortuni occorsi durante le deviazioni e/o interruzioni "necessitate" per il soddisfacimento di esigenze familiari. A tal proposito, la Suprema Corte ha sottolineato che "la valutazione delle circostanze di fatto della interruzione non necessitata è compito del giudice di merito il quale potrà adottare criteri quali il tempo della sosta in termini assoluti, o in proporzione alla durata del viaggio, in quanto la interruzione non necessitata non può essere di durata tale da elidere il carattere finalistico che giustifica la tutela dell'infortunio in itinere, o delle motivazioni stesse della sosta, avvalendosi delle indicazioni della giurisprudenza nazionale o, ove mancante e quale criterio meramente sussidiario, anche di quella dei Paesi comunitari.

Le conclusioni a cui arriva la circolare sono, in sostanza, queste: bisognerà valutare caso per caso se il percorso effettuato fosse o meno "necessitato", basandosi sull'effettiva necessità di dover accompagnare o meno i figli a scuola. Tutto ciò premesso, in considerazione del suesposto criterio interpretativo nonché dell'orientamento univoco della Suprema Corte sulla necessità di valutare le esigenze familiari addotte dal lavoratore, al fine di riconoscere l'indennizzabilità dell'infortunio in itinere, l'infortunio occorso al lavoratore nel tragitto casa-lavoro, interrotto o deviato per accompagnare il proprio figlio a scuola, previa verifica della necessità dell'uso del mezzo privato, potrà essere ammesso alla tutela assicurativa nei limiti sotto indicati. Tale riconoscimento è, infatti, subordinato alla verifica delle modalità e delle circostanze del singolo caso (come ad es. l'età del figlio, la lunghezza della deviazione, il tempo della sosta, la mancanza di soluzioni alternative per assolvere l'obbligo familiare di assistenza del figlio), attraverso le quali sia ravvisabile, ragionevolmente, un collegamento finalistico e "necessitato" tra il percorso effettuato e il soddisfacimento delle esigenze e degli obblighi familiari, la cui violazione è anche penalmente sanzionata.

S.T.I. - Studio Tecnico Integrato

via Chiesa della Salute, 24 - 10147 Torino

Tel.011.21.08.46

www.sti-consulenze.it • info@sti-consulenze.it



Sicurezza negli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali

Dott. Aldo Olivero

Il 22 luglio 2014 era stato pubblicato il Decreto Interministeriale 22 luglio 2014 (<http://www.lavoro.gov.it/Strumenti/normativa/Documents/2014/Decreto%20Palchi.pdf>), il cosiddetto "decreto palchi", che andava a sanare una situazione di grossa confusione in merito all'allestimento dei palchi per spettacoli di vario tipo.

Tale decreto - occorre precisarlo - non definiva tanto i criteri che doveva rispettare un palco per essere definito "a norma", quanto piuttosto gli obblighi in materia di allestimento e gestione delle opere temporanee e delle attrezzature da impiegare nella produzione e realizzazione di spettacoli musicali, cinematografici teatrali e di manifestazioni fieristiche.

In sostanza il decreto aveva esteso l'applicazione di buona parte del titolo IV del D.Lgs. 81/08 alla realizzazione di palchi e strutture simili quando questi avessero comportato rischi particolari per la sicurezza. Si sarebbero quindi applicati gli obblighi formativi per i lavori in quota e la costruzione di ponteggi nonché POS, PSC e tutta la documentazione che viene generalmente predisposta in un cantiere edile.

Il 24 dicembre 2014 è finalmente uscita la circolare 35 (<http://www.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro/MS/Normativa/Documents/n35del24dicembre2014.pdf>) che ha maggiormente dettagliato le indicazioni date dal decreto.

Una prima importante indicazione sono le esclusioni: il decreto ed i relativi obblighi previsti dal titolo IV non si applicano ai palchi aventi altezza inferiore ai 2 metri (non si configura un lavoro in quota) ed a altre tipologie di palco definite nell'articolo 1 della circolare. A grandi linee, in tutti gli altri casi, nella costruzione dei palchi e delle strutture connesse, si dovranno indicativamente rispettare i seguenti obblighi, contenuti nei capi I e II del titolo IV del D.Lgs. 81/08:

- valutare l'idoneità delle imprese che realizzeranno tali opere;
- redigere PSC (Piani di Sicurezza e Coordinamento) e POS (Piani Operativi Sicurezza);
- non è necessario realizzare opere provvisorie come impalcature o ponteggi se il palco e/o l'opera temporanea stessa saranno in grado di garantire la sicurezza, ovviamente con l'uso di adeguati DPI e punti di ancoraggio;
- i lavoratori che realizzano il palco e le altre opere dovranno risultare formati secondo l'Accordo Stato Regioni del 21/12/11 (formazione "base") e ricevere una formazione particolare, qualora vengano usati, per i DPI di III categoria come funi, cinture, ecc... e per l'uso di attrezzature particolari.

Si ricorda che sia per i palchi con altezza inferiore ai due metri che per quelli più alti, devono essere presenti (anche se non lo specifica questo decreto) delle indicazioni di montaggio/smontaggio e portata massima del palco, fornite dal costruttore o, qualora non fosse più reperibile, da un tecnico abilitato.

Scadenze

Vi ricordiamo le scadenze previste dalla normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori:

Ogni sei mesi:

- controllo semestrale dei mezzi e dei dispositivi di protezione antincendio (es. estintori, idranti, naspi porte REI, ecc...)

Annualmente:

- Riunione periodica per le aziende con più di 15 addetti;
- Aggiornamento della formazione dell'RLS;
- Prova di evacuazione nelle aziende con più di 10 addetti o soggette al controllo dei Vigili del Fuoco (CPI)

Ogni due anni:

- Aggiornamento della valutazione del rischio stress lavoro correlato;
- Verifica dell'impianto di messa a terra (se biennale);

Ogni tre anni:

- Aggiornamento del corso di formazione per incaricati del primo soccorso;
- Ripetizione della valutazione dei rischi da agenti chimici;
- Ripetizione della valutazione dei rischi da agenti cancerogeni e mutageni;
- Ripetizione della valutazione dei rischi da esposizione ad amianto;
- Ripetizione della valutazione dei rischi da esposizione ad agenti biologici;
- Aggiornamento della formazione per gestori di pubblici esercizi con somministrazione di cibi e bevande;

Ogni quattro anni:

- Ripetizione delle valutazioni dei rischi fisici (rumore, vibrazioni ecc.);
- Aggiornamento della formazione dei lavoratori addetti al montaggio, trasformazione e smontaggio dei ponteggi e di coloro che svolgono attività che richiede posizionamento mediante funi;
- Verifica dell'impianto di messa a terra (se quinquennale);

Ogni cinque anni:

- Aggiornamento della formazione dell'RSPP, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori.

11 gennaio 2013:

- termine per la formazione dei lavoratori già assunti all'11 gennaio 2012

16 febbraio 2013:

- termine entro il quale sostituire le maniglie e i maniglioni antipanico non marcati CE con maniglie e maniglioni etichettati.

30 maggio 2013:

- termine della validità dell'autocertificazione di valutazione dei rischi, da sostituire con il documento di valutazione dei rischi.

11 luglio 2013:

- termine per la formazione di preposti e dirigenti già assunti all'11 gennaio 2012

31 maggio 2014:

- termine per la presentazione della dichiarazione "F-Gas 2013" riguardante i sistemi fissi di refrigerazione.



Scadenze

31 dicembre 2014:

- termine per l'adeguamento emissivo dei generatori di calore a gas naturale, GPL, gas di città e gasolio.

1 settembre 2014

- termine entro il quale i generatori di calore dovranno rispettare i limiti di NOX previsti dalla D.G.R. 46-11968 ed entro il 01/09/2020 dovranno rispettare i valori energetici indicati nel decreto.

30 maggio di ogni anno:

- scadenza per la comunicazione dei dati sui gas fluorurati per impianti fissi di refrigerazione e condizionamento con carica superiore ai 3 kg.

Controllo rendimento energetico:

- Impianti a metano o gpl:
 - <35 kW 2-4 anni
 - >35 kW annuale
- Altri combustibili liquidi o gassosi : annuale

Bollino verde

Impianto >35 kW ogni 2 anni

Impianto <35 kW ogni 4 anni

Ogni 5 o 10 anni:

- Scadenza dei Certificati di Prevenzione Incendi (C.P.I.).



S.T.I. - Studio Tecnico Integrato

via Chiesa della Salute, 24 - 10147 Torino

Tel.011.21.08.46

www.sti-consulenze.it • info@sti-consulenze.it

Scadenze formazione

Figura	Note	Durata del corso	Aggiornamento
RSPP datore di lavoro	Solo per: 1. Aziende artigiane e industriali fino a 30 Lavoratori 2. Aziende agricole e zootecniche fino a 30 Lavoratori 3. Aziende della pesca fino a 20 Lavoratori 4. Altre aziende fino a 200 Lavoratori	16 ore 16 ore rischio basso 32 ore rischio medio 48 ore rischio elevato	- 6 ore/5 anni rischio basso 10 ore/5 anni rischio medio 14 ore/5 anni rischio elevato
Dirigenti	Devono aver ricevuto una delega di funzioni secondo l'art. 16 del D.Lgs. 81/08	16 ore	6 ore/5 anni
RLS	Deve essere presente in tutte le aziende. Dove i lavoratori decidono di non eleggere un rappresentante interno, il datore di lavoro dovrà richiedere un RLS territoriale.	32 ore	4 ore/anno 15-50 addetti 8 ore/anno >50 addetti
Preposti		8 ore	6 ore/5 anni
Lavoratori	Già ora tutti i lavoratori devono essere formati e informati circa i rischi cui sono esposti, le misure adottate e i comportamenti da tenere ai fini della prevenzione incendi.	8 ore rischio basso 12 ore rischio medio 16 ore rischio elevato	6 ore/5 anni
Incaricati antincendio	Lo può fare il datore di lavoro solo in aziende fino a 5 addetti In ogni momento, in azienda deve essere presente almeno un incaricato.	4 ore rischio basso 8 ore rischio medio 16 ore rischio elevato	2 ore/3 anni rischio basso 5 ore/3 anni rischio medio 8 ore/3 anni rischio elevato
Incaricati primo soccorso	Lo può fare il datore di lavoro solo in aziende fino a 5 addetti In ogni momento, in azienda deve essere presente almeno un incaricato.	12 ore gruppo B e C 16 ore gruppo A	4 ore/3 anni gruppo B e C 6 ore/3 anni gruppo A

Obbligatorio per legge

Obbligatorio in base all'Accordo Stato Regioni sulla formazione (21 dicembre 2011)

Consigliato dalla Circolare Vigili del Fuoco del 23/02/2011

S.T.I. - Studio Tecnico Integrato

via Chiesa della Salute, 24 - 10147 Torino

Tel.011.21.08.46

www.sti-consulenze.it • info@sti-consulenze.it

Scadenze formazione

Figura	Note	Durata del corso	Aggiornamento
Addetto PES/PAV	Corso per personale addetto alle manutenzioni con parti elettriche, come stabilito dalla CEI 11/27	16 ore	Ogni anno (consigliato)
Carrelli elevatori	Se un addetto usava l'attrezzatura già prima di marzo 2013 ma non aveva mai ricevuto una formazione, entro marzo 2015 dovrà frequentare il corso completo (4 ore se aveva ricevuto una formazione con durata non conforme all'Accordo)	12 ore carrelli industriali 12 ore carrelli a braccio telescopico 12 ore carrelli telescopici rotativi 16 ore per tutti i modelli	4 ore/5 anni
Piattaforme elevabili	Come sopra	8 ore con stabilizzatori 8 ore senza stabilizzatori 10 ore per tutti i modelli	4 ore/5 anni
Gru su autocarro	Come sopra	12 ore	4 ore/5 anni
Gru a torre	Come sopra	12 ore gru rotazione in basso 12 ore gru rotazione in alto 14 ore per tutti i modelli	4 ore/5 anni
Gru mobili	Come sopra	14 ore	4 ore/5 anni
Gru mobili su ruote con falcone telescopico o brandeggiabile	Come sopra	22 ore	4 ore/5 anni

Obbligatorio per legge

Obbligatorio in base all'Accordo Stato Regioni sulla formazione (21 dicembre 2011)

S.T.I. - Studio Tecnico Integrato

via Chiesa della Salute, 24 - 10147 Torino

Tel.011.21.08.46

www.sti-consulenze.it • info@sti-consulenze.it

Scadenze formazione

Figura	Note	Durata del corso	Aggiornamento
Trattori agricoli e forestali	Come sopra	8 ore trattori su ruote 8 ore trattori su cingoli	4 ore/5 anni
Mezzi di movimentazione terra	Come sopra	10 ore escavatori idraulici 10 ore escavatori a fune 10 ore caricatori frontali 10 ore per terne 10 ore per autoribaltabili a cingoli 16 ore per tutte le attrezzature	4 ore/5 anni
Pompe per calcestruzzo	Come sopra	14 ore	4 ore/5 anni
Corso formazione formatori	Il corso costituisce una parte dei sei criteri di qualifica e deve essere accompagnato ad altri criteri.	24 ore	24 ore ogni 3 anni

Obbligatorio in base all'Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012
Previsto dal Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013